CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO

Art. 10

Estinzione anticipata del mutuo, scioglimento o cessazione dell'impresa

In caso di anticipata estinzione del mutuo concesso, di scioglimento o di cessazione dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo viene interrotta con effetto immediato e l'eventuale residuo debito dovra' essere versato, in unica soluzione, al momento dello scioglimento o della cessazione dell'attivita' commerciale. In caso di fallimento dell'impresa, l'erogazione del contributo viene interrotta all'atto della dichiarazione giudiziale di insolvenza.

Versione in vigore dal 20 novembre 1975, non più in vigore dal 22 febbraio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Credito agevolato al commercio
Estremi	Legge 10 ottobre 1975, n. 517
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/credito-agevolato-al-commercio/art-10-estinzione-anticipata-del-mutuo-scioglimento-o-cessazione-dell-impresa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it